



DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO

Associazione "Società Italiana Alpaca"



Società Italiana Alpaca
Via Madonna del Lago n.13
61029 - Urbino (PU)
Cod. Ass. 91022300411

Art. 1

Il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento dell'alpaca nelle razze Huacaya e Suri al fine di valorizzare la produzione sia sul piano tecnico che economico. L'attività di selezione della specie Vicugna Pacos è volta al miglioramento morfologico delle due razze Huacaya e Suri ed alla qualità e quantità del vello prodotto. Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza dell'Ufficio Centrale Libro Genealogico e seguendo le indicazioni dell'Associazione Italiana Allevatori.

Art.2


Organi del Libro Genealogico della specie Vicugna Pacos:

a) L'Ufficio Centrale Dei Libri Genealogici (U.C.).

Verranno designati a rappresentanti del Libro Genealogico S.I.A. almeno due membri dell'Ufficio Centrale che andranno ad interfacciarsi con l'A.I.A. a discrezione dell'Ufficio Centrale. Sarà possibile per gli altri membri del consiglio partecipare alle riunioni con l'AIA per conoscenza.

Verrà creato in collaborazione con l'A.I.A. un ulteriore organo denominato "Commissione Tecnica" nel momento in cui verranno avviate le pratiche ufficiali di riconoscimento dell'alpaca come animale da reddito.

Art.3



L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico è composto da tutti i membri del consiglio direttivo in carica, esso provvede:

- a) All'espletamento dei compiti previsti dal presente disciplinare;
- b) Al rilascio dei documenti inerenti il Libro Genealogico e il Registro Anagrafico (REA) della S.I.A.;
- c) Alla divulgazione dell'elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico e quindi al Registro Anagrafico (REA) S.I.A.;
- d) A vigilare sul rispetto di termini e di regolamentazioni del Libro Genealogico.

L'Ufficio Centrale ha la propria sede presso la sede dell'associazione.

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI VICUGNA PACOS

Art.4

E' istituito L'Albo degli Allevatori al quale possono essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che siano proprietari di soggetti di razza Huacaya e Suri tenuti con continuità sul territorio Italiano.

Possono essere iscritti gli Allevatori che:

- a) Presentino richiesta di iscrizione all'Ufficio Centrale Del Libro Genealogico utilizzando la modulistica appositamente predisposta da quest'ultimo;
- b) Si impegnino a rispettare le norme e gli indirizzi del Libro Genealogico;
- c) Si astengano da comportamenti ed azioni che possano ledere o arrecare danno all'immagine ed all'organizzazione del Libro Genealogico del Vicugna Pacos e della S.I.A.;
- d) Siano in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa sanitaria;
- e) Ogni allevatore dovrà registrare all'Ufficio Centrale, compilando il modulo predisposto, il nome del proprio allevamento corredato da Codice di stalla ufficiale rilasciato dalla ASL della propria zona di competenza. Tale nome potrà essere apposto prima o dopo il nome del proprio animale.

L'Ufficio Centrale costituirà un elenco in cui tutti gli allevamenti saranno registrati e istituirà un codice allevamento per ogni allevatore registrato.

Gli allevamenti iscritti comunicheranno alla Società Italiana Alpaca, attraverso il modulo registrazione allevamento, il nome di allevamento scelto. La S.I.A. assegnerà ad ogni allevatore un codice di allevamento che sarà composto da tre lettere, come abbreviazione della denominazione aziendale

(esempio all'art.13). Con il proprio codice allevamento S.I.A. verranno registrati all'interno del Libro Genealogico tutti gli alpaca nati all'interno della propria azienda o acquistati da allevatori non iscritti al Libro Genealogico S.I.A. e che quindi non posseggono un codice allevamento S.I.A. con cui essere registrati.

Sarà premura dell'allevatore compilare tutte le parti del modulo di iscrizione e indicare il proprietario precedente, quindi la provenienza del capo importato.

E' vietato rinominare un alpaca. Tutti gli alpaca di provenienza estera o acquistati da altri allevatori

registrati S.I.A. e non, mantengono il nome originario completo con cui li ha denominati l'allevatore originario.

Per gli alpaca acquistati da allevatori iscritti alla S.I.A., il codice di registrazione all'interno del registro rimane invariato, verrà solamente modificato il nome del proprietario, ma sarà mantenuto il suo codice di iscrizione originario.

Il giudizio di idoneità è pronunciato dall'Ufficio Centrale sulla base delle informazioni fornite dal richiedente con la domanda di iscrizione.

L'Ufficio Centrale provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo degli Allevatori, nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni tramite raccomandata.

Tutti gli alpaca iscritti all'interno del registro anagrafico non possono essere rimossi in alcun caso.

Al fine di censire tutti gli alpaca presenti sul territorio nazionale, l'ufficio Centrale istituisce per ogni allevatore iscritto un numero di registro progressivo, accompagnato dal codice allevamento SIA e dalla lettera iniziale dell'anno di nascita.

I proprietari di alpaca non destinati alla riproduzione, che non svolgono quindi l'attività di riproduzione né in modo saltuario né sporadico, potranno iscrivere i propri alpaca al registro anagrafico compilando il modulo apposito escludendo di inserire il codice di stalla se non in possesso di questo.

Art.5

Il Libro Genealogico è attualmente composto dal "Registro Anagrafico della Società Italiana Alpaca".

Art.6

Al Registro Anagrafico (REA) possono essere iscritti tutti gli animali di specie Vicugna Pacos insistenti sul territorio Italiano.

Gli alpaca devono essere riconoscibili attraverso l'impianto di microchip ISO.

Gli allevatori e proprietari di cui all'art.4 sono tenuti a comunicare all'Ufficio Centrale tutte le nascite, le morti, i passaggi di proprietà e le importazioni entro 180 giorni dall'evento attraverso i moduli appositi.

L'identificazione dei nuovi nati avviene attraverso l'acquisizione di un nome (come da art.13) e dell'impianto del microchip entro i 180 giorni dalla nascita.

Art.7

E' vietato modificare il nome di un Vicugna Pacos, sostituire il suo microchip, modificare eventuali marchi di identificazione.

DOCUMENTI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art.8

Sono documenti ufficiali del Libro Genealogico i moduli di iscrizione Alpaca al Registro Anagrafico (REA) Della S.I.A.

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

Art.9

Il proprietario o l'Allevatore iscritto all'Albo di cui l'art.4, si impegna:

- a) Ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'ufficio centrale del Libro Genealogico;
- b) A sottoporre tutti i soggetti ad eventuali controlli previsti e a fornire su di essi tutte le informazioni richieste dall'Ufficio Centrale.

Art.10

Attualmente la registrazione di tutti gli esemplari di Vicugna Pacos al Registro anagrafico è gratuita.

Art.11

Le modifiche al presente Disciplinare e alle relative norme tecniche di iniziativa dell'Ufficio Centrale o suggerimenti da parte dell'Associazione Italiana Allevatori o del Ministero delle Politiche Agricole, saranno vagliate dal Consiglio Direttivo e discusse prima di entrare in vigore.

Art.12

E' obbligatorio per gli Allevatori iscritti all'Albo essere in possesso del codice di stalla rilasciato dalla ASL responsabile della propria zona.

MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Art.13

La Società Italiana Alpaca usa un sistema alfabetico per individuare l'anno di nascita di ogni alpaca. Questo sistema semplifica il riconoscimento dell'anno di nascita dell'animale. Il sistema Alfabetico indica con una lettera l'anno di nascita dell'animale nel seguente modo, ricordando che la lettera **Q** e le lettere straniere non verranno utilizzate:

H- 2011 **I**-2012 **L**- 2013 **M**-2015 **N**-2016 **O**-2017 **P**-2018 **R**-2019 **S**-2020 **T**-2021 **U**-2022 **V**-2023
Z-2024 **A**-2025

Nel 2025 si inizierà di nuovo dalla lettera "**A**", proseguendo in ordine alfabetico e in modo ciclico.

Esempio:

L'allevamento Alpaca Pozzo Bianco avrà un cria nel 2016 che verrà denominato utilizzando la lettera designata per l'anno 2016, quindi la "**N**", un'abbreviazione del nome dell'allevamento, o il nome completo, a seguito del nome dell'alpaca o viceversa.

Esempio:

nome scelto per il cria: **NEBBIA**

quindi **NEBBIA DI POZZO BIANCO** o viceversa **POZZO BIANCO NEBBIA**

Quindi "**N**" come iniziale del nome per l'anno 2016 e il nome dell'allevamento prima o dopo il nome dell'alpaca.

Questo nuovo cria sarà registrato nel registro anagrafico:

- Con il codice di allevamento S.I.A. che portato ad esempio l'allevamento Alpaca Pozzo Bianco sarà "**APB**" all'interno del registro;
- Il numero progressivo di registrazione dell'allevatore;
- La lettera "**N**" a finire il codice.

Quindi Nebbia di Pozzo Bianco sarà codificato all'interno del registro con il codice:

APB 00018 N

Dove “**APB**” è il codice di allevamento, “**00018**” sta ad indicare che questo è il diciottesimo alpaca registrato dall'allevamento Pozzo Bianco, la lettera finale è riferita all'anno di nascita dell'alpaca e sarà anche l'iniziale del suo nome.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.14

Le Norme Tecniche che stabiliscono lo standard di razza, che fissano i requisiti morfologici e funzionali necessari per lo svolgimento della selezione sono riportate in allegato, fanno parte integrante del presente Disciplinare e devono essere approvate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art.15

In linea di principio, è vietato modificare il nome di un alpaca, sostituire il suo microchip, o modificare i suoi eventuali marchi di identificazione. In casi di forza maggiore il proprietario deve immediatamente informare per iscritto l'Ufficio centrale del Libro genealogico che provvede a registrare le modifiche in modo da poter sempre ricostruire la provenienza del soggetto.

I dati possono essere verificati dalla Società Italiana Alpaca ai sensi dell'art.6 della Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Tutti gli iscritti in base ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la veridicità delle informazioni contenute nel presente Disciplinare.